

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente la modificazione del decreto legislativo 23 giugno 1947
 sull'edilizia rurale

(del 3 luglio 1952)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il 23 giugno 1947 accogliendo il nostro messaggio No. 325 del 3 dicembre 1946 il Gran Consiglio ci accordava un credito per la colonizzazione interna e l'edilizia rurale.

L'art. 1 del decreto legislativo è del seguente tenore :

« E' stanziato un credito di Fr. 710.000.— per la colonizzazione interna e l'edilizia rurale. La spesa sarà così ripartita, per le categorie di opere, sui bilanci annuali :

	1947	1948	1949
a) opere di colonizz. interna	130.000.—	110.000.—	110.000.—
b) risanamento delle stalle e delle fattorie esistenti	50.000.—	50.000.—	50.000.—
c) edilizia rurale e costruzioni sugli alpi	70.000.—	70.000.—	70.000.—

Ricordiamo che l'azione cantonale per l'edilizia rurale era basata sulla circolare del Consiglio federale ai governi cantonali del 27 ottobre 1944, nella quale si indicavano le direttive stabilite in campo federale per il sussidiamento della colonizzazione interna, del risanamento delle stalle ed in genere dei fabbricati rurali.

Con il presente messaggio intendiamo informare il Gran Consiglio sul lavoro fatto sin qui, specialmente nel settore del risanamento delle stalle e fattorie esistenti.

La situazione a tutto maggio 1952 è la seguente :

	credito concesso	opere eseg.	importo	sussidio concesso	residuo
a) colonizz. interna	350.000.—	9	629.906,83	172.346.—	177.654.—
b) risan. stalle e fattorie esistenti	150.000.—	55	1.002.956,50	149.571,15	428,85
c) edilizia rurale e costru- zioni sugli alpi	210.000.—	31	742.295,15	185.907,15	24.092,85
	710.000.—	95	2.375.158,48	507.824,30	202.175,70

Si rileva quindi che la disponibilità per il risanamento delle stalle e fattorie era di soli Fr. 428,85 a fine maggio 1952 mentre per la colonizzazione interna abbiamo ancora un credito di Fr. 177.654.— e per altre costruzioni rurali, compreso quelle isolate eseguite sugli alpi, un credito di Fr. 24.092,85.

Come già rilevato nel messaggio del 3 dicembre 1946, la Confederazione ha sussidiato fin dal 1937 la riattazione di stalle, con i crediti per combattere la disoccupazione ; a quel tempo però l'azione rientrava in quella promossa per la creazione di possibilità di lavoro ed i progetti venivano accolti e sussidiati senza esame particolare dal lato tecnico agricolo.

Ben presto però si rese evidente che questo sistema non dava i voluti risultati: così da parte di diversi Cantoni interessati e dell'Unione Svizzera dei contadini si richiese che i risanamenti di stalle venissero considerati opere di miglioramento del suolo e trattati quindi dagli organi tecnici federali e cantonali competenti in materia; si proponeva inoltre di condurre l'azione in questo settore in relazione e coordinamento con la lotta intrapresa in tutto il paese per combattere la tubercolosi bovina.

L'azione vera e propria del risanamento di stalle entrò in vigore, come detto, con la circolare del Consiglio federale del 27 ottobre 1944 nella quale si delegava la competenza agli uffici delle bonifiche fondiarie di trattare le domande di sussidio.

Decretata l'azione anche in sede cantonale con lo stanziamento del credito da parte del Gran Consiglio e l'adozione delle norme per la concessione dei sussidi, si iniziava il lavoro.

Le limitazioni imposte dall'autorità federale (sussidiamento dei soli lavori che superano i Fr. 4.000.— di preventivo ed esclusione delle opere che riguardano la ricostruzione del fienile ed il tetto) e le norme tecniche costruttive che richiedevano notevoli lavori di rifacimento (misura delle mangiatoie, giacigli, corridoi, canaletti di scolo, cammini di ventilazione ecc.) frenarono però in un primo tempo lo svolgimento dell'azione.

Da aggiungere che i sussidi venivano ancora scalati a seconda della situazione finanziaria del richiedente secondo la seguente tabella:

sostanza :	fino a Fr. 5000.—	sussidio	20%
	da Fr. 5001.— a Fr. 30.000.—	»	15%
	da Fr. 30.001.— a Fr. 100.000.—	»	10%
	da Fr. 100.001.— a Fr. 200.000.—	»	5%

Ne risultava che in media i sussidi concessi dal Cantone e dalla Confederazione si aggiravano sul 15%, in totale quindi sul 30% delle spese effettive di costruzione.

Considerata questa situazione e la necessità inderogabile di provvedere al sollecito risanamento della maggior parte delle nostre stalle costruite con sistemi antiquati, senza finestre o con pertugi insufficienti, il più delle volte buie, umide e pertanto malsane, il Dipartimento si rivolgeva all'Autorità federale proponendo di modificare, almeno per il Ticino, il sistema adottato, in modo da concedere sussidi maggiori sì da invogliare i contadini ad intraprendere i lavori di risanamento.

Nel rendiconto del 1951 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni è fatta la cronistoria di queste trattative e sono illustrati i risultati raggiunti.

Ci limiteremo pertanto qui a sottolineare che l'Autorità federale ha ora accettato la seguente scala di sussidiamento che praticamente equivale ad un aumento del 10% del sussidio sinora concesso:

sostanza fino a Fr. 5.000.—	30%
da Fr. 5.001.— a Fr. 15.000.—	25%
da Fr. 15.001.— a Fr. 30.000.—	20%
da Fr. 30.001.— a Fr. 50.000.—	15%
da Fr. 50.001.— a Fr. 100.000.—	10%
da Fr. 100.001.— a Fr. 200.000 e più	5%

E' pure stato ammesso che in determinati casi, non solo la stalla ma la costruzione di tutto l'edificio verrà sussidiata, e ciò quando esso si trova in una zona raggruppata o in conso di raggruppamento e ritenuto che il terreno sia situato lontano dall'azienda principale e sia di dimensioni e forma tali da giustificare la nuova stalla.

Tutto ciò fermo stante il criterio di ridurre al minimo indispensabile l'investimento di capitali nell'edilizia agricola e questo per evidenti motivi finanziari (spese di costruzione e di manutenzione).

Così regolata la questione con l'Autorità federale, alla quale ancora una volta dobbiamo essere riconoscenti per aver deciso un problema agricolo d'importanza particolare e questo nello spirito delle rivendicazioni ticinesi, è lecito sperare che il risanamento delle stalle potrà essere condotto a ritmo più celere.

Finora abbiamo realizzato 55 risanamenti, cifra assai modesta; rileviamo però che una cinquantina di progetti sono ora in esame presso l'Ufficio bonifiche e catasto e parecchi altri sono prospettati date le recenti e più favorevoli decisioni circa il sussidiamento.

Come risulta dalla tabella riportata più sopra, la quota di credito stabilita sull'importo di Fr. 710.000.— da voi accordato il 23 giugno 1947, è praticamente esaurita.

Visto d'altra parte che sulla quota assegnata per la colonizzazione interna e per l'edilizia rurale in genere è ancora disponibile un credito di circa Fr. 200.000.—, vorremmo proporvi di conglobare contabilmente tutto il credito a suo tempo stanziato di Fr. 710.000.— in una voce unica designata genericamente « edilizia rurale »; con ciò riteniamo di poter continuare l'azione in questo settore ancora per due anni circa fino ad esaurimento del credito; a partire dal 1954 vi chiediamo di poter includere nel bilancio preventivo una voce per il sussidiamento dell'edilizia rurale.

Premesso quanto sopra, vi invitiamo a dare la vostra approvazione all'annesso decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato:
Lepori

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che modifica quello del 23. 6. 1947 a favore della colonizzazione interna e dell'edilizia rurale

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio del Consiglio di Stato No. 369, 3 luglio 1952,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il credito stanziato con il decreto legislativo 23 giugno 1947 di Fr. 710.000.— per la colonizzazione interna e l'edilizia rurale è conglobato in una unica voce « edilizia rurale ».

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

